



Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

Decreto nr. d'ordine 97 /2022

IL PREFETTO

VISTA LA RELAZIONE del dott. Francesco Fiore, Responsabile dell'Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali per la Sezione Puglia, dalla quale emerge:

- che l'art. 98, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e l'art. 10 del DPR 465/97 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- che con deliberazioni di C.C. n. 41 del 08.09.2022, n. 43 del 03.10.2022 e n. 36 del 16.09.2022, rispettivamente i Comuni di **Monte Sant'Angelo, Mattinata e Roseto Valfortore** hanno approvato un nuovo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97;
- che la sede di segreteria del Comune di **Monte Sant'Angelo** (Fg) – classe II – risulta vacante a far data dal 16 agosto 2022 a seguito del recesso unilaterale del Comune di Mattinata dalla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria con i Comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo, giusta provvedimento di presa d'atto dell'Albo Nazionale prot. n. 0023048 del 16.08.2022;
- che la sede di segreteria del Comune di **Mattinata** (Fg) – classe III – risulta vacante a far data dal 16 agosto 2022 a seguito del recesso unilaterale dalla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria con i Comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo, giusta provvedimento di presa d'atto dell'Albo Nazionale prot. n. 0023048 del 16.08.2022;
- che la sede di segreteria del Comune di **Roseto Valfortore** (Fg) - classe IV – risulta vacante dal 01 maggio 2022, nonché sciolta per recesso unilaterale dalla convenzione di segreteria con i Comuni di Monte Sant'Angelo e Mattinata dal 18 maggio 2022, giusta decreto prefettizio n. 42 del 02.05.2022;
- che pertanto è possibile costituire la segreteria convenzionata tra i Comuni di **Monte Sant'Angelo, Mattinata e Roseto Valfortore**, la cui efficacia decorrerà soltanto dalla presa di servizio del nuovo Segretario titolare, che sarà individuato a seguito della pubblicizzazione della sede di segreteria sul Bollettino dell'Albo Nazionale;
- che la sede di segreteria del Comune di **Monte Sant'Angelo** è una segreteria generale di classe II, che la sede di segreteria del Comune di **Mattinata** è una segreteria comunale di classe III, che la sede di segreteria del Comune di **Roseto Valfortore** è una segreteria comunale di classe

Piazza Massari n.50, 3° Piano - Scala II - 70122 Bari
Tel. 0805293048 - Pec: segretario.comunali.prefetti@pec.interno.it -
Sito Web: www.albosegretariocomunali.puglia.it





Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

IV, e che, a seguito della stipula della convenzione, la nuova sede di segreteria viene riclassificata per assorbimento in **Segreteria generale di classe II**, per superamento della soglia demografica relativa alla classe di appartenenza dei Comuni, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020;

- che pertanto il Responsabile dell'Albo Regionale, dopo aver terminato la fase istruttoria, propone di procedere alla presa d'atto della stipula della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria tra i Comuni di **Monte Sant'Angelo, Mattinata e Roseto Valfortore** (Fg), con contestuale riclassificazione per assorbimento in Segreteria generale di classe II.

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dalla nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020, non risulta applicabile l'istituto previsto all'art. 4, comma 2, dello schema di convenzione approvato dai C.C. di **Monte Sant'Angelo, Mattinata e Roseto Valfortore**, relativamente alla possibilità di definire in quale Comune il Segretario debba rimanere alla scadenza della convenzione o nei casi di scioglimento anticipato, *dovendo necessariamente lo stesso conservare la titolarità del Comune capo convenzione.*

RITENUTO di accogliere la proposta, essendo stata attestata la regolarità della procedura espletata;

RICHIAMATE la delibera nazionale n. 46 del 12/04/2005 che disciplina la costituzione delle convenzioni di segreteria;

- la delibera nazionale n. 270 del 06/09/2001 con cui è stato chiarito che occorre il provvedimento dell'Albo Naz. Le o delle Sezioni Regionali ai fini della decorrenza degli eventuali effetti sull'inquadramento giuridico e sul trattamento economico del segretario titolare della neocostituita sede di segreteria, sempre ovviamente in presenza dei requisiti richiesti dal DPR 465/97 e dal CCNL 16/05/2001;

- il decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 – pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 30.11.2020, relativo a “*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*”;

RITENUTO di prendere atto della stipula della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria tra i Comuni di **Monte Sant'Angelo, Mattinata e Roseto Valfortore** (Fg), nonché della relativa riclassificazione per assorbimento quale Segreteria generale di classe II, con effetti anche nell'Albo delle sedi di Segreteria della Sezione Puglia, **con decorrenza dalla data di**





Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

assunzione in servizio del Segretario titolare, che sarà individuato a seguito della pubblicizzazione della sede di segreteria sul Bollettino dell'Albo Nazionale;

di dare atto che secondo quanto disposto dalla nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020, non risulta applicabile l'istituto previsto all'art. 4, comma 2, dello schema di convenzione approvato dai C.C. di **Monte Sant'Angelo, Mattinata e Roseto Valfortore**, relativamente alla possibilità di definire in quale Comune il Segretario debba rimanere alla scadenza della convenzione o nei casi di scioglimento anticipato, *dovento necessariamente lo stesso conservare la titolarità del Comune capo convenzione.*

Visto il T.U. EE.LL. D.lgs. n. 267/2000;

Visto il DPR 465 del 4.12.1997;

Visto il C.C.N.L. del 16/05/2001 e ss. mm. e ii.;

Viste le deliberazioni n. 150/99 e n. 270/01 dell'Albo Nazionale;

Vista la Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31-septies che ha previsto la successione – a livello territoriale dei Prefetti dei capoluoghi di regione ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

Visto, inoltre, l'art. 7, comma 31 quinquies, del citato decreto legge n. 78/2010, ai sensi del quale *“al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati”*;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 31 luglio 2010 registrato alla Corte dei Conti in data 3 agosto 2010, con il quale è stata istituita, nell'ambito del Gabinetto del Ministro, un'Unità di Missione, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.05.2012, che ha disciplinato il trasferimento delle funzioni dell'ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al Ministero dell'Interno;

DECRETA

- di prendere atto della stipula della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di **Monte Sant'Angelo, Mattinata e Roseto Valfortore** (Fg) – nonché della relativa riclassificazione per assorbimento in segreteria generale di **classe II**, con effetti anche nell'Albo delle sedi di segreteria della Sezione Puglia, con decorrenza dalla data di

Piazza Massari n.50, 3° Piano - Scala A - 70122 Bari

Tel. 0805293048 - Pec: segretariocomunali.puglia@pec.interno.it -

Sito Web: www.albosegretariocomunali.puglia.it





Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

assunzione in servizio del Segretario titolare, che sarà individuato a seguito della pubblicizzazione della sede di segreteria sul Bollettino dell'Albo Nazionale;

- di dare atto che secondo quanto disposto dalla nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020, non risulta applicabile l'istituto previsto all'art. 4, comma 2, dello schema di convenzione approvato dai C.C. di **Monte Sant'Angelo, Mattinata e Roseto Valfortore**, relativamente alla possibilità di definire in quale Comune il Segretario debba rimanere alla scadenza della convenzione o nei casi di scioglimento anticipato, *dovendo necessariamente lo stesso conservare la titolarità del Comune capo convenzione*;
- di inviare il presente atto al Sindaco del Comune di **Monte Sant'Angelo (Le)** - ente capo convenzione - al fine di procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva richiesta di pubblicizzazione della sede di segreteria;
- di inviare altresì il presente provvedimento al Sindaco del Comune di **Mattinata**, al Sindaco del Comune di **Roseto Valfortore**, nonché all'Albo Nazionale per gli adempimenti di competenza.

Gli uffici sono incaricati della esecuzione del presente atto con pubblicazione all'Albo Regionale.

Bari, 05 ottobre 2022



**Il Prefetto
(Bellomo)**